

Autodromo Nazionale di Monza – 2/3/4 giugno 2017

Corso A1-01 corso base per operatori volontari

Sistema Nazionale di Protezione Civile

Francesco Stucchi



Nel 1951 la regione del Polesine è segnata da un tragico evento alluvionale; si ha quindi la redazione di due leggi, la **184/1952** "Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici". La legge **735/1956** che istituisce il «Magistrato del Po» ora AIPO. La **11/1962** "Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali".



Gli «angeli del fango», la scoperta del volontariato si comincia a pensare al ruolo dello stato e a come organizzare il volontariato in modo che sia efficace ed efficiente.

Page • 3



Il ruolo fondamentale del volontariato nelle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione, ma anche la necessità di regolarne l'apporto. Le proposte del Commissario Straordinario On. Zamberletti

Page • 4





L'impreparazione dello Stato a gestire sia i soccorsi che la grande forza disponibile del volontariato. Significativo discorso del Presidente Pertini alle Camere

Page • 5



Il ruolo delle conoscenze tecniche e scientifiche inefficaci nella prevenzione ma fondamentali nell'emergenza. L'apporto dell'Ing. Zampaglione del Politecnico di Milano con la soluzione della «tracimazione controllata» in diretta TV.

Page • 6



- L'approvazione della Legge 225 / 1992
- «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»



Page • 7



- LEGGE 225/1992
articolo 1 bis

– E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Page • 8



- LEGGE 225/1992
articolo 3 attività e compiti di protezione civile

▪ *1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.*

- LEGGE 225/1992
articolo 1 bis

▪ *Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- LEGGE 225/1992
articolo 12
- *1. Le regioni [...]partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.*
- *2. Le regioni[...] provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.*

- LEGGE REGIONALE 16/2004
articolo 4
- *1. La Regione coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività:*
 - *a) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;*
 - *b) partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del D.Lgs. n. 112/1998;*
 - *c) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità.*

- Nel 2003 la Regione Lombardia ha affidato a IREF ed ora a EUPOLIS LOMBARDIA la costituzione e la gestione della Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC)
- Lo finalità della SSPC è quella di realizzare percorsi formativi specifici rivolti a:
 - Cittadini
 - Tecnici liberi professionisti
 - Amministratori e funzionari pubblici
 - Sindaci
 - Volontari di protezione civile
- Piano della formazione 2014-2016



Page • 13



- PRIM 2007 – 2010
- Piano Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori

Page • 14



▪ LEGGE 225/1992

articolo 13. Competenze delle province

- 1. *Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.*
- 2. *Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.*

Page • 15



▪ LEGGE REGIONALE 16/2004

articolo 3. Funzioni delle province

- 1. *Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:*
 - a) *all'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza di cui alla lettera d);*
 - b) *al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;*
 - c) *alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali contenute nel programma di cui all'articolo 4, comma 9;*
 - d) *alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, con riferimento agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992;*
 - e) *all'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità all'articolo 4, comma 2.*

Page • 16



- LEGGE 225/1992
articolo 14. Competenze del prefetto

- 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
- 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
 - a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della Giunta Regionale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; [...]
 - c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
 - d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
- 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri [...].
- 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Page • 17



- LEGGE 225/1992
articolo 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

▪ **Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.**

- Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
- 3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

Page • 18



- LEGGE REGIONALE 16/2004
articolo 2. Funzioni dei comuni singoli o associato

- **1.** Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione.

Page • 19



- LEGGE REGIONALE 16/2004
articolo 2. Funzioni dei comuni singoli o associato

- **2.** Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni:
 - a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. [...]
 - b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative [...]
 - c) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale[...]
 - e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
 - f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

Page • 20



- LEGGE 225/1992
articolo 11.

- *Strutture operative nazionali del Servizio*

- *1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:*

- *a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;*
- *b) le Forze armate;*
- *c) le Forze di polizia;*
- *d) il Corpo forestale dello Stato;*
- *e) i Servizi tecnici nazionali;*

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce Rossa Italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;


i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

- LEGGE 225/1992
articolo 2.

– *Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:*

- **A**) *eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;*
- **B**) *eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;*
- **C**) *calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.*



PROTEZIONE CIVILE
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Protezione Civile

- Comitato Operativo
- Commissione Grandi Rischi
- Sala Situazione Italia
- DICOMAC

Page • 24

EMERlab

- La DI.COMA.C. (Direzione di Comando e Controllo) rappresenta l'organo di coordinamento delle strutture di Protezione Civile a livello nazionale in loco, secondo quanto stabilito da accordi internazionali. Tale organo viene attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, in seguito alla Dichiarazione dello Stato di Emergenza. La sede operativa della DI.COMA.C. deve essere ubicata in una struttura pubblica posta in posizione baricentrica rispetto alle zone di intervento. E' opportuno prevedere una sede alternativa qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato risultasse non idoneo.
- Nel documento originario è denominato D.O.Co.Co. Direzione Operativa di Comando e Controllo
- È normalmente presieduto dal Commissario Governativo

Page • 25



- Il Centro Operativo Regionale, è un organismo regionale di coordinamento presieduto dal Presidente della Regione
- Ha funzionamento prevalentemente di coordinamento e di supporto agli altri organismi operativi

Page • 26





- Sala Operativa Regionale
- Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi (CFMR)
- Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE)
- Ha istituito una propria Colonna Mobile in coordinamento anche con le Colonne Mobili Provinciali

Page • 27



La sala del CCS di Monza e Brianza presso il CPE di Agrate Brianza durante l'emergenza novembre 2014

- Il Centro Coordinamento Soccorsi è il livello operativo provinciale, presieduto dal Prefetto
- È il luogo dove si assumono le scelte decisionali rispetto all'operatività in emergenza
- In caso di necessità può attivare diversi COM

Page • 28





- Il Centro Operativo Misto è il braccio operativo del CCS ed è istituito ed attivato dal Prefetto
- È posizionato nella vicinanza dell'evento
- Mette in atto le decisioni prese dal CCS
- Riporta al CCS i risultati dei propri interventi

Page • 29



- Il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco
- È operativo su interventi limitati (tipo A)
- Si ritrova in una sede prevista dal Piano d'Emergenza Comunale
- È il luogo delle decisioni operative

Page • 30





http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_alluvioni_e_inondazioni_in_Italia